

**Comune
di Verona**

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 9 L. 447/1995 PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI RUMOROSE PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' E DAL PASSAGGIO DI AUTOCARRI DELLA DITTA NAPOLITRANS S.R.L. SITA IN STR. DELLE TRINCEE 1 -VERONA

IL SINDACO

PREMESSO che

- la società NAPOLITRANS s.r.l., con sede legale [OMISSIS...], ha aperto in data 16/12/2020 una sede operativa in Verona, Strada delle Trincee 1/A cap 37135;
- in data 21 luglio 2025 (P.G. n. 269730) e in data 28 luglio 2025 (P.G. n. 279119) sono pervenute alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona segnalazioni, da parte di residenti nelle vicinanze della sede operativa di Verona in Strada delle Trincee, che lamentano un presunto inquinamento acustico continuo e significativo, riconducibile al funzionamento ininterrotto, anche nei giorni festivi, delle unità frigorifere e degli impianti industriali riconducibili alla società *Napolitrans s.r.l.*, nonché al transito e alla sosta prolungata, anche in orario notturno, di autoarticolati in prossimità delle abitazioni, con conseguente compromissione del riposo notturno;
- con P.G. n. 317419 del 02 settembre 2025, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica notificava alla società in oggetto il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con P.G. n. 282134 del 29 luglio 2025, con il quale venivano impartite specifiche prescrizioni e stabiliti determinati obblighi a carico della medesima società. In particolare le prescrizioni prevedevano: *"il rispetto dei limiti corrispondenti alla zonizzazione acustica comunale"*; l'effettuazione, con periodica regolarità, della *"manutenzione degli impianti, come previsto dal libretto di istruzioni per l'uso e la manutenzione"* e che *"le opere di mitigazione mantengano, nel tempo, adeguate caratteristiche di isolamento acustico"*. Nel provvedimento era inoltre previsto l'obbligo, per la società Napolitrans s.r.l., di *"predisporre e presentare entro il 16 ottobre 2025 una valutazione d'impatto acustico redatta conformemente alle linee guida ARPAV (BUR 92/2008) con la quale certificare, tramite rilievi tecnici, il rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale"*;
- con P.G. n. 417249 del 12 novembre 2025, non essendo stata prodotta la Valutazione d'Impatto Acustico espressamente richiesta con provvedimento al P.G. n. 317419 del 02 settembre 2025, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica notificava alla società in oggetto una comunicazione di *"Provvedimento inottemperato"*;

DATO ATTO che

- la vigente classificazione acustica del territorio comunale è pubblicamente accessibile e consultabile, unitamente alla relativa cartografia, sul sito istituzionale del Comune di Verona,

e che l'inquadramento acustico dell'area interessata dal presente procedimento è desumibile dalla zonizzazione acustica comunale vigente, sulla base della quale sono stati effettuati i relativi accertamenti, trattandosi di una classificazione già definita e non di una qualificazione effettuata ai fini del presente procedimento;

RILEVATO CHE

- in data 07 agosto 2026 è stato acquisito, con P.G. n. 290554, un Rapporto di Prova del Dipartimento ARPAV - Unità Agenti Fisici Attività Specialistica 2 (n.25RUM415), ove, relativamente alle sorgenti rumorose, si evidenzia:
 - *"funzionamento in continuo h24 365 giorni/anno di celle frigorifere del magazzino di stoccaggio/conservazione prodotti alimentari;*
 - *Ulteriore fonte del disturbo sono i transiti e le manovre di posizionamento dei semirimorchi degli autoarticolati unitamente alle operazioni di carico scarico del materiale nei semirimorchi sia in periodo diurno che in periodo notturno;*
 - *Particolarmente disturbanti risultano essere i gruppi frigoriferi a corredo dei semirimorchi refrigerati che rimangono accesi per lunghi periodi sia del giorno che della notte".*
- dal Rapporto di Prova n. 25RUM415 sopra citato, emergono, tra l'altro, le seguenti Considerazioni conclusive:
 - *"il livello di rumore ambientale nell'abitazione di Strada delle Trincee 5 nel Comune di Verona ha superato la soglia di applicabilità dei limiti differenziali di immissione, pertanto è possibile applicare il criterio differenziale: le immissioni di rumore generate dall'attività con sede in Strada delle Trincee 1/A (Unità Locale VR/2) della società NAPOLITRANS srl superano il valore limite differenziale stabilito dall'art. 4 del DPCM 14/11/97";*
- in allegato alla medesima nota del 07/08/2026, l'Unità Organizzativa Agenti Fisici attività specialistica 2 dell'Area Tecnica e Gestionale di ARPAV comunicava l'avvenuta notifica al sig. [OMISSIS...], in qualità di amministratore unico e alla Ditta NAPOLITRANS Srl, in qualità di obbligato in solido, la sanzione amministrativa spiccata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 447/1995;

CONSIDERATO che

- la Legge 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico qualificandolo come *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane"* sancendo espressamente che esso concreta *"un pericolo per la salute umana"*;
- ai sensi della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, ARPAV è individuata quale soggetto istituzionale cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche di controllo in materia di inquinamento acustico e di controllo del livello sonoro nell'ambiente, nonché di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali e che, pertanto, le attività di verifica, i rilievi fonometrici e le relative valutazioni tecniche finalizzate all'accertamento del rispetto dei limiti acustici sono state effettuate da ARPAV nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, costituendo gli esiti di tali accertamenti il riferimento tecnico-scientifico posto a fondamento delle valutazioni dell'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
- il superamento dei valori limite differenziale di rumore di immissione stabiliti dalla vigente normativa, accertato mediante indagini svolte dalla competente Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, è sufficiente, pertanto, a concretare la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica mediante l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9 della L. 447/1995, finalizzato alla riduzione in conformità ai limiti della rumorosità provocata dalle attività svolte dalla società NAPOLITRANS s.r.l., nella sede operativa di Verona, Strada delle Trincee 1/A cap 37135;

RITENUTO di dover attuare le azioni necessarie ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività per la tutela della salute pubblica (rif. Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172);

DATO ATTO che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di urgenza ed è connotata da particolari esigenze di celerità tali da rendere indispensabile l'adozione di interventi immediati ed indilazionabili;

ATTESO che il ricorso a detto strumento è giustificato dall'urgenza qualificata derivante dalla necessità di tutelare la salute pubblica, in considerazione della situazione di inquinamento acustico accertata dagli organi competenti, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., tali particolari esigenze di celerità consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in relazione alle circostanze del caso concreto;

CONSIDERATO, comunque, che il soggetto identificato come responsabile è già stato notiziato degli accertamenti svolti da ARPAV come ampiamente esposto in premessa e della necessità di accertare che gli impianti rispettino i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento e nella giurisprudenza il ruolo di Responsabile di Procedimento viene svolto dal Dirigente della Direzione Ambiente, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni;

RILEVATO che

Il presente provvedimento si rende necessario e proporzionato in relazione alla situazione di accertato inquinamento acustico derivante dalle attività svolte dalla società NAPOLITRANS s.r.l., nella sede operativa di Verona, Strada delle Trincee 1/A cap 37135, che ha determinato un superamento dei valori limite di immissione differenziale notturno, così come rilevato dal Rapporto di Prova n. 25RUM415 trasmesso da ARPAV in data 11 agosto 2026;

Il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di immissione acustica differenziale, e dai rilievi effettuati emerge che l'attività della sede di Verona della società NAPOLITRANS s.r.l. supera tali limiti per il periodo notturno. Tale situazione impone un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale, in attuazione del potere di ordinanza di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, che consente di limitare l'attività di un esercizio pubblico o di un'attività commerciale al fine di contenere l'inquinamento acustico e tutelare la salute pubblica;

in tal senso, si rende necessario individuare misure utili, ragionevoli e proporzionate, finalizzate a prevenire ulteriori danni alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, evitando che il superamento dei limiti acustici possa protrarsi nelle ore notturne, momento particolarmente critico per il recupero psico-fisico della popolazione esposta.

VISTO

- la Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447;

- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il vigente regolamento sui procedimenti amministrativi;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intende qui richiamata e produttiva di effetti, al Sig. [OMISSIS...] , in qualità di amministratore unico della società NAPOLITRANS - S. R. L. con sede legale [OMISSIS...] , relativamente alla sede operativa sita in Strada delle Trincee 1/A, cap 37135, Verona, quanto segue:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del presente provvedimento, venga trasmesso alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona (a mezzo PEC all'indirizzo: ambiente@pec.comune.verona.it) un **piano degli interventi organizzativi, tecnici e logistici** finalizzato a eliminare e/o ridurre le criticità acustiche rivelate da ARPAV, come sopra descritte, nonché a garantire il rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di inquinamento acustico.

Detto piano dovrà illustrare in modo puntuale le misure che la Società intende adottare e le relative tempistiche, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti problematiche:

- **emissioni acustiche connesse al transito, alle manovre e al posizionamento dei semirimorchi degli autoarticolati**, nonché alle operazioni di carico e scarico del materiale, in particolar modo nel periodo notturno, specificando le modalità organizzative e gli eventuali accorgimenti tecnici e logistici che si intendono adottare per prevenire e/o ridurre le emissioni sonore.
- **posizionamento dei gruppi frigoriferi a servizio dei rimorchi refrigerati**, specificando il luogo ove saranno collacati e gli accorgimenti che saranno adottati al fine di contenere le relative emissioni sonore;
- **emissioni acustiche derivanti dalle celle frigorifere del magazzino**, indicando gli interventi tecnici e/o organizzativi previsti per la loro riduzione, quali, ad esempio, l'installazione di idonee barriere fonoassorbenti e/o di specifiche coperture o sistemi di isolamento acustico, ove tecnicamente necessari e adeguati;

Si avvisa sin d'ora che, in mancanza della trasmissione del predetto piano entro il termine sopra indicato, ovvero qualora il medesimo risulti non idoneo a garantire il superamento delle criticità acustiche accertate, la scrivente Amministrazione **provvederà, con successivo atto, ad impartire le misure tecniche, organizzative e logistiche ritenute necessarie e idonee al fine di consentire il superamento delle criticità acustiche accertate e il rispetto dei limiti di legge con particolare riferimento a quelli posti a tutela della salute pubblica;**

2. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del presente provvedimento, venga trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona (a mezzo PEC all'indirizzo: ambiente@pec.comune.verona.it) una **Valutazione di Impatto Acustico**,

redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica conformemente alle linee guida ARPAV (BUR 92/2008), finalizzata a verificare e documentare il rispetto dei limiti acustici applicabili all'attività, con riferimento alle criticità rilevate e agli interventi e accorgimenti tecnici, organizzativi e logistici previsti e/o attuati. La documentazione dovrà essere corredata dagli elementi tecnici idonei a consentire la verifica dell'effettivo rispetto dei limiti acustici vigenti, in particolare con riferimento alle attività lavorative e alle relative sorgenti sonore oggetto degli accertamenti effettuati da ARPAV.

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della L.7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Direzione Ambiente del Comune di Verona (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale);

che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Comune di Verona sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste dalle leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

che le verifiche in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza saranno svolte dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona, dal Dipartimento provinciale ARPAV e dalla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale e l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della L. 447/1995;

In conformità con l'articolo 9, comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, la Polizia Locale, in qualità di autorità di controllo ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della Legge 447/1995, potrà procedere con l'attuazione forzata delle disposizioni, anche attraverso la sigillatura o l'inibizione delle sorgenti sonore;

Che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

DA' ATTO

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- al Sig. [OMISSIS...] , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società “Napolitrans srl” con sede legale [OMISSIS...] , mediante l'invio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.napolitrans.it, estratta dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (www.inipec.it);

La trasmissione della presente a:

- Polizia Locale per il controllo;
- Dipartimento Provinciale ARPAV, cui sarà chiesta l'espressione di un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato;
- Direzione Commercio per gli aspetti di competenza.

Firmato digitalmente da :

IL SINDACO

DAMIANO TOMMASI